

## **VADEMECUM MOBILITA' DIRIGENTI SCOLASTICI** **(Posizione DIRIGENTISCUOLA)**

Il MIUR-Direzione generale per il personale scolastico, a firma del direttore generale Maria Maddalena Novelli, ha diramato ai direttori degli uffici scolastici regionali la consueta nota avente ad oggetto l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con decorrenza 1° settembre 2015. In essa poche novità di rilievo rispetto alle note degli anni precedenti ed alcune conferme:


- a) che la mobilità dei dirigenti scolastici è oggetto <solo> di in formazione preventiva e non oggetto di contrattazione, né a livello nazionale che regionale, ai sensi dell'art.5 del CCNL del 2006 come integrato dall'art.3 del CCNL 2010.
- b) il richiamo all'applicabilità della legge 104/92 con la locuzione <le S.L. dovranno tenere in debita considerazione, oltre ai criteri contrattuali, la disciplina prevista dalla legge n.104/92>. *Affermazione che per la genericità ed indeterminatezza lascia spazio a numerose interpretazioni, non tutte riconducibili all'applicabilità tout court della suddetta disposizione alla mobilità dei dirigenti scolastici. Cosa sulla quale ci soffermeremo nel seguito di questo contributo.*

Viene ribadito che la materia è assoggettata alla disciplina generale prevista dall'art. 19 del D.Lgs n. 165 del 2001 così come modificato dall'art. 3 della Legge n. 145 del 2002, nonché dall'art. 25 del D.Lgs 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e alle disposizioni contenute negli articoli 11, 13 e 20 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11/04/2006, nonché dagli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15/07/2010.

### **1) ORDINE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

Viene ribadito che il **conferimento dell'incarico** dirigenziale deve avvenire nel pieno rispetto del dell'art.11, comma 5, del C.C.N.L. – AREA V dell'11 aprile 2006, come modificato dall'art. 28 del CCNL AREA V del **15 luglio 2010**, rispettando il seguente ordine:

- a) conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto:** trattasi dei contratti in scadenza la 31.08.2015;
- b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale:** trattasi di situazioni che comportino la modifica o soppressione dell'ufficio dirigenziale a seguito di dimensionamento scolastico. I criteri per l'individuazione del dirigente soprannumerario sono: anni di servizio continuativo nelle sedi sottoposte a dimensionamento, esperienza dirigenziale complessivamente maturata, n.alunni-docenti-



ATA amministrati dalla scuola di provenienza. Salvo la possibilità per gli USR di individuare diversi criteri di attribuzione in funzione delle specifiche esigenze locali;

**c) conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero;**

**d) mutamento d'incarico a seguito di sottodimensionamento delle istituzioni scolastiche:** sia per i contratti in scadenza che non;

**e) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;**

**f) mutamento d'incarico in casi eccezionali;**

**g) mobilità interregionale:** con esclusione per quei dirigenti neoassunti in seguito all'ultima tornata concorsuale.

Con salvezza di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, tenendo conto cioè *<delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, da valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate>*.


#### **RICHIESTA DELLA DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**

Di applicare tali criteri con la massima trasparenza, in ossequio a quanto previsto dai commi 1 e 1-bis dell'art. 19 del D.Lgs. n.165/2001 secondo cui *<l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta>*.

Dovranno rendersi note con congruo anticipo tutte le **sedi disponibili** evitandosi manovre opache e difformi dalle previsioni contrattuali e legali. Non si dovranno, surrettiziamente, reintrodurre i settori formativi, abrogati *ex lege* a tutti gli effetti, e si dovrà riconoscere l'anzianità di servizio quale comprovato e privilegiato criterio di esperienza-professionalità (tranne che non siano intervenute valutazioni negative formalizzate in atti), *perdurando l'assenza di un sistema di valutazione della dirigenza scolastica*.

## **2) MUTAMENTO D'INCARICO PER RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DIRIGENZIALE**

Nei trascorsi anni sono stati sottoscritti **illegittimi CCNI (Contratti Collettivi Nazionali Integrativi)** con previsione all'interno degli stessi di *criteri oggettivi* ai quali il Direttore Regionale deve attenersi nel procedere ad assegnare gli incarichi dirigenziali a quei dirigenti che, a seguito del dimensionamento, non possono continuare a dirigere l'istituzione scolastica che è stata oggetto di



dimensionamento o che non è più sede dirigenziale (leggi n. 111 e n. 183 del 2011), secondo il seguente ordine di priorità:

#### 1°FASE- MUTAMENTO D'INCARICO IN SCUOLE SOGGETTE A FUSIONE O ACCORPAMENTO

(Art.19, comma 4, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 convertito nella LEGGE n.111 del 15 luglio 2011):

Prima dovranno essere assegnate le sedi ai dirigenti scolastici rimasti privi di sede a causa dei dimensionamenti per accorpamento e/o fusione (Es: istituti comprensivi). Trattasi di scuole soggette ad *accorpamenti* e *fusioni* (come per gli istituti comprensivi), dove la scelta di uno dei due dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato deve avvenire sulla base dei seguenti criteri:


- a) accordo tra i dirigenti definito con l'USR di competenza;
- b) anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
- c) esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;
- d) numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola.

#### 2°FASE-MUTAMENTO D'INCARICO DI SCUOLE SOTTODIMENSIONATE

(Art.19, comma 5, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 convertito nella LEGGE n.111 del 15 luglio 2011, novellato dall'art.4, comma 69, della Legge n. 183 del 12 novembre 2011-Legge di stabilità 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011)

Successivamente si procede per i dirigenti di scuole diventate sottodimensionate per effetto dei decreti legislativi che hanno introdotto parametri al disotto dei quali le scuole non possono essere assegnate a dirigenti a tempo indeterminato (600 alunni ridotto a 400 in istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche). Trattasi di scuole non soggette ad accorpamenti e fusioni, ma costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, alle quali non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, ma solo D.S. in reggenza. I D.S. in servizio nelle suddette sedi *'avranno titolo'* a presentare domanda di mutamento d'incarico o mobilità interregionale, sia che siano in scadenza di contratto, sia che non lo siano, comunque solo dopo le operazioni di mobilità di cui alle lett. a), b) e c) del punto 1), perfino dopo coloro che sono in scadenza di contratto.

#### 3°FASE-MUTAMENTO D'INCARICO DI SCUOLE SOTTODIMENSIONATE NELLE ECCEZIONALI IPOTESI DI ESUBERO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI



Trattasi di situazioni nelle quali la disponibilità delle sedi conferibili è inferiore al numero dei D.S. in servizio in ogni singola regione. In tal caso i D.S. in servizio nelle suddette scuole sottodimensionate, dopo le disponibilità assegnabili per norma (in genere sedi disponibili per tutto l'a.s. a causa di assenza del titolare), saranno assegnati sulle suddette sedi sottodimensionate con incarico annuale sulla sede ricoperta nell'anno in cui si è registrato il dimensionamento. Ove dovessero residuare ancora altre sedi sottodimensionate, queste verrebbero assegnate, a domanda o d'ufficio, prioritariamente ai D.S. cui sia stato conferito il suddetto incarico annuale, applicandosi i seguenti criteri:

- a) preferenza espressa dal D.S.;
- b) vicinanza tra le due sedi;
- c) residenza del D.S.

I dubbi espressi anche dalla nostra Associazione (non certo dai compiacenti sindacati di comparto), sulla legittimità che un CCNI potesse definire i criteri in base ai quali assegnare i nuovi incarichi dirigenziali sulle istituzioni scolastiche dimensionate, si sono rivelati fondati.

Tali CCNI, sottoposti alle procedure di certificazione previste dal decreto legislativo 165/01, non hanno acquistato mai piena operatività, per poter essere adottati ed applicati da parte degli Uffici Scolastici Regionali (Vedasi la nota 15974 del 03/10/2012 del MEF-Ufficio Centrale del Bilancio, che ha respinto la certificazione dei suddetti contratti).


Il motivo è semplice: **la materia degli incarichi dirigenziali non è più oggetto di contrattazione integrativa nazionale**, così come previsto dall'art.2 del CCNL AREA V del 15 luglio 2010, con immediati effetti caducativi dei conferimenti di incarichi dirigenziali disposti dagli USR in applicazione dei suddetti contratti integrativi.

Vedasi il CCNL-AREA V-sottoscritto il 15.07.2010 secondo cui *'per quanto non previsto dal presente CCNL, restano in vigore le disposizioni non disapplicate dal precedente CCNL (quello sottoscritto l'11.04.2006), nel rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs.n.150 del 27.10.2009 e di quella adottata in attuazione del medesimo, che sono comunque fatte salve'*.

Di conseguenza, i *criteri* per la mobilità dei dirigenti scolastici non sono più oggetto di **contrattazione** (né a livello nazionale, né a livello regionale), ma solo oggetto di **informazione preventiva**.

### 3) MUTAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI IN VIGENZA DI CONTRATTO

RICHIESTA DELLA DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR



DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR chiede che si dia puntuale applicazione all'art.9, comma 2, del CCNL - AREA V del 15 luglio 2010 (articolo che sostituisce in toto l'art. 17 del CCNL-AREA V dell' 11/04/2006).

L'istituto del mutamento d'incarico deve essere sottoposto, applicando criteri oggettivi, alle restrizioni figuranti nella citata norma contrattuale per evitare, nell'interesse di tutti, operazioni poco trasparenti, *se non vere e proprie pratiche clientelari*.

Nello specifico:

- che si tenga conto delle esperienze professionali e competenze maturate;
- che il dirigente che abbia ottenuto il mutamento dell'incarico non abbia più titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico;
- che venga riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico.

Il mutamento d'incarico, se non per comprovati gravi motivi, non deve essere concesso nell'ambito delle vigenza del primo contratto.


#### **4) MUTAMENTI DI INCARICO IN CASI ECCEZIONALI E LEGGE 104**

Il mutamento d'incarico è ammesso **eccezionalmente** solo nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari e, comunque, dopo i mutamenti di incarico in vigenza di contratto:

- Insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi (e non istituzioni scolastiche!) richieste;
- Trasferimento del coniuge successivamente alla stipula del contratto individuale;
- Altri casi di particolare rilevanza previste da leggi speciali.

#### **RICHIESTA DELLA DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**

La DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR chiede di porre fine ai tanti favoritismi consumati strumentalizzando detto istituto contrattuale e allo scempio della **legge 104/92**, rivendicata quando a richiederla è un proprio iscritto e contestata quando invece a richiederla è un iscritto di un'altra organizzazione sindacale! **Il CCNL dell'area V**, nel disciplinare il conferimento ed il mutamento degli incarichi, nonché la mobilità professionale ed interregionale, **non fa riferimento alcuno alla valutazione delle eventuali esigenze familiari di cui all'art. 33, V comma, legge 104/92**, né tanto meno ad alcun diritto di precedenza rivenente da tale condizione. Recente



giurisprudenza, d'altronde, (e come potrebbe essere il contrario, stiamo parlando o no di funzioni dirigenziali?) conferma la necessità di un bilanciamento di interessi contrapposti: da un lato il diritto del lavoratore, in questo caso il dirigente scolastico, a vedersi assegnata una **sede** (da non confondere con istituzione scolastica) vicina, non certamente una particolare **scuola** o, addirittura, la scuola da lui richiesta!), dall'altro quello dell'Amministrazione che deve garantire il principio costituzionale di 'buon andamento'. A maggior ragione quando l'inciso *<ove possibile>* riveniente dal 5° comma dell'art.33 della legge 104 non può che legittimare tale interpretazione, facendo assurgere tale diritto ad interesse legittimo, non certamente a diritto soggettivo illimitato.

## 5) LA MOBILITÀ INTERREGIONALE

La nota MIUR di cui in premessa rimanda all'art.9, comma 4, del CCNL - AREA V del 15 luglio 2010, che così recita: "su richiesta del dirigente scolastico *alla scadenza del suo incarico*, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito."


### RICHIESTA DELLA DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR

La mobilità interregionale deve essere concessa alle stesse condizioni, anche ai **dirigenti scolastici neoassunti** con l'ultimo concorso, per i quali il bando prevedeva l'obbligo di permanere per almeno sei anni nella regione di primo servizio. Una norma pattizia può essere modificata solo dalle parti che l'anno sottoscritta. Il Legislatore può intervenire con atto normativo solo se la norma pattizia viola norme e/o principi costituzionali. Quindi la norma pattizia va applicata anche per i neo dirigenti.

## 6) L'ALLINEAMENTO DELLE SCADENZE DEI CONTRATTI

Sede legale: Viale Luigi Pinto n. 87 71122 - FOGGIA - Sede confederale Via Reggio Calabria n. 66 - 00161 - Roma  
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org)



**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



#### RICHIESTA DELLA DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR

Il mancato allineamento dei contratti è la causa principale, se non l'unica, degli abusi e delle ingiustizie perpetrate da quanto è in vigore l'istituto della mobilità.

L'allineamento, quindi, della scadenza dei contratti è la *conditio sine qua non* per arginare il fenomeno dei mutamenti d'incarico in vigenza di contratto e **per garantire a tutti le stesse opportunità e gli stessi diritti alla scadenza naturale del contratto.**

DIRIGENTISCUOLA sin dal suo nascere ha sempre evidenziato questa grave anomalia. Non si comprende perché *(o lo si comprende molto bene)* tutte le altre OO.SS. sono silenti!

Allo stato si verificano situazioni ingiuste e non condivisibili, che sono alla base delle più volte citate pratiche clientelari. Non si contano i casi di dirigenti che anche alle soglie della pensione non hanno potuto ottenere sedi ambite perché, non essendo in scadenza di contratto, sono stati scavalcati da giovanissimi in scadenza anche del primo contratto.

#### 7) L'ATTRIBUZIONE DELLE REGGENZE

#### RICHIESTA DELLA DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR

L'istituto della reggenza deve essere utilizzato esclusivamente in caso di assenza dei titolari. Tutte le sedi vacanti, comprese quelle non autonome, devono essere assegnate ai vincitori e/o idonei dell'ultimo concorso anche ricorrendo all'istituto della interregionalità. Le sedi non autonome o sottodimensionate non possono rimanere per anni senza un titolare. Vanno rese autonome!


**Le reggenze annuali devono essere l'eccezione non la regola** e devono essere conferite secondo criteri oggettivi e non in forma clientelare come è ormai prassi.

**Giusto il principio della rotazione degli incarichi di reggenze, ma non annuale sulla stessa sede.**

DIRIGENTISCUOLA ritiene che vada applicato, nelle sedi che eccezionalmente dovessero rimanere scoperte per più anni, lo stesso principio della vigenza del contratto. Un istituto già penalizzato dall'assenza del titolare, non può essere ulteriormente penalizzato dalla rotazione annuale del reggente che non garantirebbe quel minimo di continuità che viene richiesta dalla durata triennale del contratto dirigenziale.

Sede legale: Viale Luigi Pinto n. 87 71122 – FOGGIA - Sede confederale Via Reggio Calabria n. 66 - 00161 - Roma  
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org)



Soddisfatte tali condizioni pregiudiziali, parimenti non si dovranno riproporre, sotto mentite spoglie, gli aboliti settori formativi e si dovrà riconoscere l'anzianità di servizio e/o l'anzianità anagrafica.

Il pur misero compenso previsto per le reggenze deve essere corrisposto mensilmente e il dirigente deve avere diritto al rimborso delle spese sostenute per raggiungere la sede di reggenza.

## 8) L'ESONERO DAL SERVIZIO DEL COLLABORATORE VICARIO

### RICHIESTA DELLA DIRIGENTI SCUOLA CONFEDIR

Almeno nelle **sedi affidate in reggenza** si deve prescindere da qualsivoglia parametro, pena la funzionalità dell'istituzione. I criteri per l'esonero e il semiesonero del collaboratore vicario, stabiliti dall'art. 459 del D.L.vo n. 297/94, sono stati previsti per le istituzioni scolastiche nelle quali è preposto un dirigente titolare, non certamente per le sedi affidate in reggenza. Salvo novità dell'ultima ora sull'organico funzionale previste dal provvedimento governativo sulla "Buona scuola".

## 9) LE SEDI PRESTIGIOSE VACANTI

### RICHIESTA DELLA DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR

Va risolto il problema delle sedi, anche di prestigio, che restano **sistematicamente** vacanti per anni e, quindi, affidate in reggenza o a dirigenti meno esperti o a incaricati che sono costretti ad accettarle perché non richieste da nessuno, benché ambite per posizione geografica e/o per fascia di posizione.


Le motivazioni delle mancate richieste sono dovute al perdurare di **fenomeni patologici incancrenitisi e per troppo tempo tollerati**, ben noti all'Amministrazione che non provvede alla rimozione.

**E' intollerabile che una sede di prestigio e magari di prima fascia non debba avere un titolare.**

## 10) CONCLUSIONI

### LA PROPOSTA DELLA DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR





**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



Tutte le proposte della DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR sono ossequiose dei principi cardine di qualsiasi dirigenza pubblica, preordinata a contemperare i diritti dei dirigenti scolastici con le esigenze di efficienza delle istituzioni scolastiche loro affidate.

Tutte le proposte sono racchiudibile in pochi semplici criteri:

**Il mutamento di incarico in vigenza di contratto deve essere accolto solo in casi eccezionali regolati da norme specifiche**, per il rispetto del principio di continuità che impone al dirigente di rimanere nella sede assegnata per l'intera durata del contratto, ossia per tre anni; il tutto anche per porre limiti ai possibili abusi clientelari di reiterati mutamenti, annuali, di incarico in capo alle stesse persone.

**Una volta avuto il mutamento di incarico in corso di contratto (e ci riferiamo al II contratto!) si deve permanere nella nuova sede assegnata per almeno un triennio.**

**In costanza di contratti successivi al primo, quindi a decorrere dal quarto anno di servizio nella stessa sede, il mutamento di incarico deve essere accolto** per evitare, almeno sino a quando non si riuscirà ad allineare la scadenza di tutti i contratti, l'evidente danno a chi aspira ad una sede libera durante la vigenza del 2° contratto.


**Obbligo, ove dichiarato, a permanere nella nuova sede assegnata per un sessennio.**

**Applicazione della legge 104, coniugando tale diritto con quanto previsto dall'art.19 del D.Lgs. 165/2001 (attitudini e capacità professionali del dirigente scolastico) e dall'art.9 del CCNL dell'AREA V (esperienze professionali e competenze maturate).** Ed in ogni caso controllando e verificando che ci siano quelle *condizioni oggettive* previste dalle norme pattizie (ci si riferisce a quelle sulla mobilità docenti, le uniche a cui la stessa Amministrazione fa riferimento nei propri atti quando, nel conferire gli incarichi di direzione ai neoassunti, specifica che '*verranno applicate le medesime disposizioni previste dall'art.7, comma 1, punto V, e dall'art. 9 del CCNI sulla mobilità del personale scolastico*', dove si parla di '*ragioni esclusivamente oggettive*' e '*puntualmente documentate*'), che legittimano il diritto a tale precedenza. Prassi totalmente ignorata negli anni precedenti, dove si sono concesse precedenza rivenienti dalla legge 104 perfino per *accudire* affini di 2° grado, e senza aver acquisito quella documentazione probatoria attestante l'impossibilità dei più stretti congiunti (coniuge e figli) a fornire assistenza adeguata.

La DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR PUGLIA rimane ferma sulle proprie posizioni, che sono quelle di sempre, e non condizionate dal ritorno in termini di singoli consensi che possano derivarne.

Sede legale: Viale Luigi Pinto n. 87 71122 - FOGGIA - Sede confederale Via Reggio Calabria n. 66 - 00161 - Roma  
TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: [dirigentiscuola@libero.it](mailto:dirigentiscuola@libero.it) - [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org) - Sito: [www.dirigentiscuola.org](http://www.dirigentiscuola.org)



**DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR**  
**(Di.S.Conf)**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE  
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



L'obiettivo è quello di unire la categoria su principi cardine che la qualificano e la rendano credibile agli occhi della società civile e, possibilmente, far in modo che la stessa venga rappresentata, come è giusto che sia, e come è in tutte le aree della dirigenza, da *soli* dirigenti scolastici.

La circostanza è propizia per preannunciare che DIRIGENTISCUOLA non mancherà di intraprendere interlocuzioni formali con l'amministrazione competente ed iniziative più incisive ove dovesse ravvisare palesi illegittimità nei provvedimenti di affidamento d'incarico appena adottati, che si prega di segnalare all'indirizzo mail: [www.dirigentiscuola@libero.it](mailto:www.dirigentiscuola@libero.it) o [info@dirigentiscuola.org](mailto:info@dirigentiscuola.org)